

Statuto dell'associazione di promozione sociale

Assaporare il Passato "Archeo Cucina" APS

Costituzione e scopi

Art.1. E' costituita nel rispetto del D.lgs. n.117/2017, del Codice Civile e della normativa di riferimento l'ente del terzo settore denominato **Associazione Assaporare il Passato "Archeo Cucina" APS** che assume la la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale

L'associazione aderisce ad A.S.I., Ente iscritto al registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, Rete Associativa del Terzo Settore, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal CIP, Ente con finalità Assistenziali e Morali riconosciuto dal Ministero dell' Interno, Ente riconosciuto dal Ministero della Solidarietà Sociale, Ente aderente al Forum Nazionale III Settore, Ente Associato ISCA (International Sport and Culture Association), Ente iscritto al Registro Nazionale del Servizio Civile Volontariato, accettandone lo Statuto e ne adotta la tessera nazionale quale tessera del sodalizio. L'acronimo APS o la denominazione associazione di promozione sociale potranno essere inseriti e utilizzati nella denominazione, spendibile e utilizzabile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

L'associazione ha sede legale in Villaose (RO) via Mascagni n.3. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune non comporta modifica statutaria, fatti salvi gli obblighi di comunicazione agli uffici competenti.

Art 2. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,

Sere Gubellini

Alfredo

Anna Ruffo

Alfredo

solidaristiche e di utilità sociale tese alla valorizzazione del tempo libero per contribuire alla crescita culturale e all'elevazione civica degli associati mediante la partecipazione ad iniziative culturali, artistiche e ricreative di carattere sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei proprio associati e di personale retribuito nei limiti di cui all'art.36 del D.lgs.117/2017 comprendono le seguenti attività di interesse generale previste dall'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- lett.i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo.
- lett. k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

L'associazione, che ha lo scopo di divulgare la cultura dell'arte culinaria antica e la cultura e la vita quotidiana nell'antichità, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, svolgerà a titolo esemplificativo le seguenti attività:

-attività culturali e formative rivolte alla promozione e alla conoscenza dell'arte culinaria antica, della cultura e della vita quotidiana antica, mediante iniziative rivolte alla riscoperta delle tradizioni popolari, enogastronomiche e degli antichi sapori, usi e costumi del passato; produzione e lavorazione di alimenti e bevande storici, manufatti e utensili; somministrazione e degustazione dei prodotti e preparazioni antiche e tradizionali; corsi di cucina, workshop e laboratori di cucina, artigianato, etnoarcheologia, mostre, rassegne nonché ogni altra iniziativa culturale, letteraria, artistica, sociale, ricreativa e formativa legata alla divulgazione dell'arte culinaria antica, della cultura e vita quotidiana nell'antichità, alla storia della cucina e dell'alimentazione, degli usi e costumi, delle tradizioni e dell'artigianato e dell'etnoarcheologia, in ogni sua forma, come eredità del

Attestato
Gennaro Neri

Gene Garbellin

[Handwritten signature]

Amelia
Elizabeth New

John

- 

Art. 4. Il numero dei soci è illimitato, non inferiore a sette; all'associazione possono aderire le persone fisiche che condividano le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare l'attività di interesse generale. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto dalle norme di legge, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio RUNTS e integrare il numero degli associati entro un anno.

Art. 5. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione.

passato da conservare e tramandare alle generazioni future, anche in relazione allo sviluppo sostenibile e alla tutela del territorio e delle risorse;

- attività ricreative, culturali e di turismo sociale finalizzate alla divulgazione dell'arte culinaria antica della cultura e vita quotidiana nell'antichità e alla riscoperta del territorio con particolare riferimento a percorsi enogastronomici elegati alle tradizioni culinarie e agli usi e costumi del passato, locali, regionali e internazionali;

- attività editoriale: pubblicazione di una rivista notiziario; pubblicazione di raccolte, testi e studi in materie inerenti l'attività e le finalità istituzionali dell'associazione;

- iniziative di solidarietà e inclusione a favore di persone svantaggiate che vivono in un contesto di emarginazione sociale e di contrasto alla povertà educativa;

- partecipazione e organizzazione di campagne di sensibilizzazione e progetti socio educativi e formativi finanziati da enti pubblici e privati per realizzare azioni concrete ed efficaci nell'attuazione delle attività di interesse generale previste dal presente statuto;

- stipula di convenzioni e conferimento di incarichi di natura professionale nei limiti di cui all'art.36 del Codice del Terzo Settore necessari ad assicurare servizi ai soci e realizzare le attività istituzionali.

L'associazione può esercitare a norma dell'art.6 del Codice del terzo Settore, **attività diverse** da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti da apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di **raccolta fondi**, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività lecita e conforme agli scopi del sodalizio inclusa a titolo esemplificativo la promozione, l'organizzazione e la gestione di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore, la partecipazione a bandi destinati agli enti del terzo settore; la possibilità di richiedere e ricevere contributi, agevolazioni e sponsorizzazioni per l'acquisto o l'utilizzo di attrezzature, beni mobili e

E' compito del legale rappresentante dell'associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda. In relazione all'ammissione degli associati non sono ammesse discriminazioni di alcuna natura o limitazioni con riferimento alle condizioni economiche degli stessi, in coerenza con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'accettazione, seguita dall'iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, e comporta la qualifica di socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, il consiglio direttivo comunica la relativa decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola e questi entro i successivi 20 giorni può chiedere al Consiglio Direttivo di pronunciarsi in via definitiva, alla prima convocazione successiva.

Per i minorenni la domanda dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore di età.

Art.6. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo; è espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo alla qualifica di associato fermo restando in ogni momento il diritto di recesso.

La qualifica di socio è intrasferibile sia per atto fra vivi che mortis causa; la quota associativa non è trasferibile né rivalutabile né rimborsabile e non conferisce alcun diritto di partecipazione sul patrimonio sociale.

Diritti e doveri degli associati

Art. 7. Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto:

- di elettorato attivo e passivo;
- di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- di esaminare i libri sociali con le modalità e i termini preventivamente determinati dal Consiglio Direttivo;

Sore Gabbiani

Al Vice

Giuseppe Neri

Al Vice

di votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;

di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del Terzo Settore.

Il socio ha il diritto - dovere di partecipare attivamente alla vita associativa; deve astenersi da qualsiasi azione che in qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l'immagine o il prestigio dell'associazione e ha il dovere di difendere il buon nome dell'associazione. La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e la sede sociale secondo le modalità stabilite nel regolamento, a partecipare alle iniziative, attività e manifestazioni promosse dall'associazione nonché di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall'associazione.

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dagli organi sociali.

I soci minorenni esercitano i loro diritti tramite l'esercente la responsabilità genitoriale e acquisiscono automaticamente il diritto di elettorato passivo alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Volontario e attività di volontariato

Art.8. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Perdita della qualifica di associato

Art. 9. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi: a) dimissioni volontarie; b) decadenza per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa; c) esclusione per grave inottemperanza alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o per azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o arrechi danni materiali, morali o all'immagine dell'associazione ; d) scioglimento dell'associazione, come regolato dal presente statuto; e) morte del socio.

Il provvedimento di esclusione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, è deliberato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e deve essere motivato. Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento il socio escluso può appellarsi alla prima Assemblea ordinaria. L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla comunicazione della deliberazione definitiva adottata dall'Assemblea.

Il suddetto procedimento non è necessario nel caso di decadenza per morosità ai sensi della lettera b) i cui effetti operano in via automatica.

La perdita della qualifica di socio, da qualsiasi motivo determinata, non conferisce al socio uscente alcun diritto di rimborso del valore della quota stessa o dei contributi versati; né i soci hanno alcun diritto sul patrimonio.

Risorse economiche

Art. 10. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;

Sare Gendini

Albino

Amministratore
Gendini Sare

- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I beni dell'associazione sono i beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede e può essere consultato dagli associati.

Bilancio

Art. 11. Il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre e deve essere presentato all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico finanziario dell'associazione. Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 12. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Organi

Handwritten notes on the right margin:
Ces. D. 117/2017
Art. 11
Art. 12
Art. 14
Art. 8
Art. 13
Art. 87
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Art. 88
Art. 89
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Art. 94
Art. 95
Art. 96
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100

Sore hordida
Maur

- Andrew
Erickson

Art.14. L'assemblea è l'organo sovrano che, regolarmente costituito, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da esso adottate, in conformità allo statuto, vincolano anche tutti gli assenti o dissenzienti. E' indetta dal direttivo e convocata dal Presidente, in sessione ordinaria e straordinaria.

L'avviso della convocazione dovrà inoltre essere comunicato ai soci mediante una modalità stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo che ne garantisca la ulteriore conoscenza, quali a puro titolo di esempio: l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, telegramma, sms, firma per presa visione della convocazione affissa, pubblicazione sul web.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o da un socio legittimamente presente in

assemblea e nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni e nomina il Segretario dell'assemblea. L'assemblea nomina ove necessario uno o più scrutatori.

Di ogni assemblea va redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso è messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile. Essa:

- approva le linee generali programmatiche dell'attività associativa per l'anno sociale;
- nomina e revoca i componenti delle cariche sociali;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera in seconda istanza sull'esclusione degli associati secondo le previsioni dell'art.9 lett.c)

Art. 16. L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio o almeno la metà più uno dei componenti del consiglio, lo reputi necessario;
 - allorché ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto,
- L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione.

Art. 17. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi

Alberici

Generale No

Alberici

diritto di voto, in proprio o per delega. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno salvo quanto disposto al successivo art.19 per le modifiche statutarie e lo scioglimento. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art.18. Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio l'assemblea potrà tenersi anche in a distanza, se ciò sarà precisato nell'avviso di convocazione con l'ausilio di strumenti telematici di videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 19. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Manaro

Consiglio Direttivo
Consigliere

Sare
Guidolini

One Journal

1

Albany,

Adrian
Eudalia Nu

11/11/11

10/10/10

verbalizzante. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati, anche mediante delega ad un componente del consiglio;
 - delibera sull'esclusione degli associati secondo le previsioni dell'art.9 lett.c)
 - delibera sui criteri e le modalità di rimborso spese ai volontari;
 - determina modalità e termini per l'esercizio del diritto di esame dei libri sociali riconosciuto agli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Sore Gordini

Per S. Gordini

Giuseppe Neri
Antonio Neri
Alfonso Neri
Marta Neri

Nell'esercizio delle sue funzioni il Comitato Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Presidente

Art.23 Il presidente è eletto nel suo seno dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, ha la firma e la rappresentanza sociale. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Organo di controllo

Art.24. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Handwritten notes on the right margin:
Presidente
Vicepresidente
Esercitante
Differenza
Differenza

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisione legale dei conti

Art.25. L'organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Libri sociali

Art.26 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Devoluzione del patrimonio

Art. 27. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio netto residuo, dedotte le passività è devoluto ad altro Ento del Terzo Settore, secondo quanto stabilito dall'art.9 del D.Lgs.117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. E' fatto divieto in ogni caso di distribuire il patrimonio residuo tra gli associati.

Clausola compromissoria

See

Goldini

Elmoro

Amato

Elmoro

Amato

Art. 28. Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi dell'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione, sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi con le seguenti modalità.

Due probiviri verranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo verrà nominato di comune accordo dai primi due e in difetto dal Presidente del Tribunale del circondario ove ha sede l'associazione.

I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura e la decisione sarà vincolante ed obbligatoria per le parti.

Disposizione finale

Art. 29. Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. Si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi dell'ordinamento giuridico. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo.

Norma transitoria

Art.30. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Esente da bollo in modo assoluto art.83 co.5 D.Lgs. 117/17

UFFICIO TERRITORIALE di FERRARA
Registrazione N. 16 LUG. 2025 di N° 798 Sr. 3
Importo 200,00
duecento/00 euro



Sere
gentili

Alto
C. M. C.

Amministratore
Erosbore M...

Pro...
Alto